

9013-2022

ORIGINALE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: Responsabilità sanitaria - Responsabilità professionale medica - Chiamata in garanzia - Art. 331 c.p.c. - Necessità.

- Giacomo Travaglino - Presidente -
- Augusto Tatangelo - Consigliere - R.G.N. 10260/2020
- Paolo Porreca - Consigliere -
- Anna Moscarini - Consigliere - Cron. 8013
- Irene Ambrosi - Consigliere Rel. - UP - 20/12/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10260/2020 R.G. proposto da

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante, direttore generale f.f. Alessandro Mazzara, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO NOTO elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, VIALE DELLE MILIZIE 22;

- ricorrente -

2021
40%

contro

SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VICENZA 26, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORAZIO MARIA DOMENICO MONASTERO;

- controricorrente -

contro

FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA in liquidazione coatta amministrativa;

- intimata -

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 95, pubblicata il 20 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 20 dicembre 2021 dal Consigliere Irene Ambrosi.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto da Santo Scarnà e in riforma della decisione del Tribunale di Agrigento in primo grado, ha condannato l'Azienda Sanitaria Provinciale della stessa città al risarcimento, in favore dello Scarnà, dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del comportamento negligente dei sanitari dell'Azienda sanitaria convenuta. Per quanto ancora qui rileva, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessa l'irrilevanza della mancata rituale notificazione dell'atto d'appello nei confronti della Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione s.p.a. (terza chiamata in causa, dall'azienda sanitaria siciliana, a fini di garanzia), trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio non necessario e vertendosi in materia di cause scindibili - ha evidenziato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, fosse emersa l'effettiva riconducibilità, alla negligenza degli operatori sanitari dell'azienda provinciale agrigentina, dei danni alla persona sofferti dallo Scarnà, con la conseguente fondatezza della domanda risarcitoria proposta da quest'ultimo.

Avverso la sentenza d'appello, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; Santo Scarnà resiste con controricorso; la Compagnia di assicurazioni FARO, sebbene intimata, non ha svolto difese.

La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 13 aprile 2021, per la quale le parti costituite hanno



depositato una memoria ex articolo 380 bis c.p.c.; in quella sede, è stata rimessa alla udienza pubblica fissata al 20 dicembre 2021; il ricorso è stato poi trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'accoglimento del primo motivo del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta con un "Primo motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 4: nullità della sentenza o del procedimento di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Faro compagnia di assicurazioni e riassicurazioni in l.c.a.". Premette di aver sollevato l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello proposto dallo Scarnà per difetto di *vocatio in ius* della Faro compagnia di assicurazioni e riassicurazioni in l.c.a. per averle notificato l'atto presso una delle sedi amministrative e non presso il Commissario liquidatore, osservando, comunque, che l'appellante non aveva neppure allegato prova documentale della correttezza della notifica effettuata.

Lamenta che la corte territoriale, ritenendo non sussistente "un litisconsorzio necessario - né processuale né sostanziale - e vertendosi in materia di cause scindibili", ha disatteso l'eccezione e ritenuto irrilevante l'eventuale nullità della notifica dell'atto di appello alla compagnia di assicurazione, come testualmente si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, nonostante la stessa compagnia risulti a tutti gli effetti indicata nell'intestazione della sentenza come parte "appellata contumace" del giudizio di appello.

Sostiene in proposito che l'estensione del giudizio di primo grado all'assicurazione chiamata in garanzia, dalla Azienda, attuale ricorrente, allora convenuta, ha determinato il c.d. litisconsorzio processuale con necessità di



chiamare in giudizio in appello tutte le parti regolarmente vocate in primo grado, con conseguente obbligatorietà della notifica alla compagnia di assicurazione, come eccepito tempestivamente nel gravame.

Pertanto, mancando la notifica da parte dell'appellante, la corte territoriale avrebbe dovuto integrare il contraddittorio d'ufficio e non avendolo integrato, la decisione è affetta da nullità.

L'Azienda ricorrente richiama in tema di chiamata in garanzia dell'assicuratore gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che hanno attribuito alla distinzione tra garanzia propria e impropria una valenza soltanto descrittiva, ritenendo sufficiente, per l'applicazione delle disposizioni processuali in materia, la sussistenza di una connessione solo fattuale tra le domande (vengono richiamate, tra tante, Cass. Sez. U. 4.12.2015, n. 24707; Cass. Sez. 3 31.10.2017, n. 25822).

2. Denuncia inoltre con un "Secondo motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5 [c.p.c.]: *omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: volontario allontanamento del sig. Scarnà dal pronto soccorso e rifiuto [delle] prestazioni offerte dai sanitari*".

In particolare, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere fondata e corretta la ricostruzione del fatto offerta capziosamente dall'appellante nel lamentare che nel lasso di tempo (ben sei ore) in cui era rimasto al pronto soccorso non gli era stato effettuato alcun trattamento o accertamento diagnostico, senza aver tenuto conto del fatto, risultante documentalmente, del volontario allontanamento del paziente dal Pronto soccorso dell'Ospedale di Agrigento e del rifiuto dal predetto opposto alle prestazioni offertegli dai sanitari sia in occasione del primo (in data 21.05.2008) che del secondo accesso (in data 23.05.2008). Riporta a supporto di tale prospettazione stralci specifici dei documenti, allegati sub 5, 6, 7, e 8 del fascicolo di primo grado. Assume inoltre che non è stata considerata anche l'ulteriore circostanza che lo Scarnà attese oltre 5 mesi dai due accessi al pronto soccorso del maggio 2008 per effettuare un esame radiologico nel novembre dello stesso anno e giungere nel 2011 ad una diagnosi delle sue problematiche ovvero lussazione della spalla destra e



sinistra, con frattura tronchite in entrambe le spalle. Non avrebbe tenuto conto, ancora, della rarità dell'evento di dislocazione dell'omero, bilaterale, causalmente riconducibile all'elettrocuzione derivata dalla scarica elettrica.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

La questione posta dall'azienda, attuale ricorrente, verte sulla pretesa nullità della sentenza o del procedimento di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Faro compagnia di assicurazioni e riassicurazioni in l.c.a. chiamata in garanzia in prime cure dalla stessa azienda allora convenuta.

In via generale, la questione richiede di stabilire se tra le due cause – quella principale in cui l'assicurato presenta la veste di convenuto del (preteso) danneggiato e quella di garanzia - che egli ha instaurato nei confronti dell'assicuratore in virtù della domanda di manleva – ricorra un nesso di inscindibilità, ovvero, all'opposto, di scindibilità.

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato che l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione (in questo senso, la massima, Sez. U, 4 dicembre 2015 n. 24707).



3.1. Giova sottolineare che la fattispecie in esame attiene al caso in cui l'attore-danneggiato ha proposto una domanda di accertamento della responsabilità e risarcimento nei confronti della convenuta azienda sanitaria, la quale ha chiamato in giudizio la compagnia di assicurazione svolgendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, compagnia restata contumace in prime cure, senza che l'originario attore (poi appellante e attuale controricorrente) esperisse alcuna domanda nei confronti della predetta, domanda che in prime cure veniva respinta; in appello, l'attore soccombente ha proposto impugnazione avverso la sentenza di prime cure convenendo in giudizio sia l'azienda sanitaria provinciale sia la compagnia di assicurazione, insistendo nella domanda di accertamento della responsabilità e di condanna nei confronti dell'Azienda. La corte territoriale con la sentenza oggetto di gravame ha riconosciuto la responsabilità dell'Azienda appellata e ne ha pronunciato la condanna al risarcimento del danno nei confronti dell'appellante, ritenendo irrilevante la mancata rituale notificazione dell'atto d'appello nei confronti della Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione s.p.a. (terza chiamata in causa, dall'azienda sanitaria siciliana, a fini di garanzia), trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio non necessario e vertendosi in materia di cause scindibili.

3.2. Va evidenziato che sulla questione posta dal primo motivo di ricorso ovvero se nella fattispecie in esame sia ravvisabile l'inscindibilità o meno delle cause, si riscontra la non univocità di orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.

Un primo orientamento, afferma in via generale l'inscindibilità delle cause in sede di gravame e la sussistenza di un litisconsorzio necessario c.d. processuale (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015 Rv. 638109 - 01; Sez. 6 - 3, n. 21098 del 11/09/2017 Rv. 645483 - 01; Sez. 3, n. 25822 del 31/10/2017 Rv. 646026 - 01; Sez. 6 - 2, n. 5876 del 12/03/2018 Rv. 648826 - 01) tenuto conto che la regola di litisconsorzio applicabile in sede di gravame si correla e dipende dal dato, comune e sempre ricorrente in ogni fattispecie di chiamata del terzo garante, dell'efficacia estensiva della legittimazione del garante rispetto all'accertamento del rapporto principale. Efficacia estensiva che

acquista valore di dato determinante ai fini della regola del litisconsorzio e degli effetti dell'impugnazione e che connota tanto le ipotesi di garanzia propria che quelle di garanzia impropria.

Un secondo orientamento ritiene viceversa che nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, sperando nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore non abbia presentato domande verso il chiamato (Sez. 3 21366 del 6/10/2020 Rv.65956302; Sez. 2, n. 24574 del 05/10/2018, Rv. 650654 - 01; Sez. 2, n. 24132 del 24/10/2013, Rv. 628200 - 01; Sez. 2, n. 11060 del 10/11/1997, Rv. 509689 - 01; Sez. 1, n. 4443 del 19/05/1997, Rv. 504495 - 01).

3.3. Richiamati in sintesi i precedenti facenti capo ai contrapposti orientamenti di legittimità, il Collegio condivide e intende dare continuità all'orientamento secondo cui la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c. da cui discende la regola secondo cui l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante (cfr. Cass. 31.10.2017, n. 25822), come puntualmente è avvenuto nel caso oggetto di esame.

Non convince in vero l'orientamento che esclude -nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, sperando nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria- l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione e giustifica detta regola sulla base del contegno processuale delle parti quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato (Cass. 24.10.2013, n. 24132; Cass. 4.6.2007, n. 12942; Cass. 15.12.2003, n. 19181; Cass. 19.5.1997, n. 4443).



Detto orientamento, non sembra tenere nel debito conto, per un verso, della struttura del duplice rapporto obbligatorio che viene in rilievo nel caso esame e che intercorre, per un verso, tra danneggiato e danneggiante e per l'altro, tra danneggiante e ente assicuratore (rapporto principale di responsabilità scaturente dal fatto illecito e rapporto di garanzia scaturente dal contratto di assicurazione) e per altro verso, delle implicazioni che derivano dalla chiamata in causa del garante ai sensi dell'art. 1916 c.c. da parte del convenuto, allorché in sede di gravame, come accaduto nel caso di specie, la domanda risarcitoria venga respinta e l'attore proponga impugnazione.

In questo caso, va ribadito il seguente principio: indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia, l'attore che propone appello in via principale riguardo al rigetto della sua domanda deve necessariamente introdurlo evocando oltre che il responsabile anche il garante (in tal senso: Cass. 31.10.2017, n. 25822).

A tal riguardo, le Sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 24707 del 2015 cit., dopo aver sottolineato che la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria va mantenuta soltanto a livello descrittivo delle varie fattispecie di garanzia, hanno affermato che essa «possa e debba essere abbandonata quanto agli effetti e alle conseguenze applicative» degli artt. 32, 106 e 331 c.p.c..

Hanno altresì osservato che nel caso in cui, in prime cure, la domanda dell'attore sia stata respinta «la legittimazione ad impugnare sarà, dunque, soltanto dell'attore originario e l'impugnazione, in ragione del litisconsorzio determinato dall'estensione soggettiva dell'accertamento determinata dalla chiamata in causa e dalla necessità di procedere all'accertamento anche nel contraddittorio del garante, dovrà attingere sia il garantito sia il garante, vertendosi, dunque, in ipotesi di applicazione dell'art. 331 c.p.c.».

Hanno precisato che «non sembra, del resto, ipotizzabile che l'impugnazione venga rivolta soltanto contro il garantito e che costui, come si opina da parte della dottrina, possa limitarsi a riproporre la domanda di estensione dell'accertamento al garante ai sensi dell'art. 346 c.p.c. L'assunto



non è sostenibile, in quanto non è dato comprendere come potrebbe giocare l'istituto di cui a quella norma nei confronti di una parte, il garantito, che non è stato chiamato nel giudizio di impugnazione. Non è nemmeno pensabile che, una volta ricevuta l'impugnazione, il garantito possa e debba ribadire la domanda di estensione dell'efficacia soggettiva al suo garante proponendo un'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 331 c.p.c.: una simile impugnazione, infatti, dovrebbe supporre una soccombenza del garantito nei confronti del garante che, però, non c'è stata. In realtà, la natura litisconsortile necessaria del giudizio insorta sul piano processuale per effetto della chiamata meramente estensiva della legittimazione al garante, impone all'unico soccombente riguardo al modo di essere del rapporto principale, cioè all'attore originario (pretendente), di impugnare anche nei confronti del garante, perché costui era divenuto parte legittimata a contraddire su quel rapporto per effetto della chiamata e l'estensione della legittimazione non può essere sciolta. Il rapporto nel processo era divenuto trilatero. Se si vuole si può aggiungere che, essendo stata la chiamata del terzo garante in definitiva espressione di una modalità dell'esercizio del diritto di difesa del garantito, non sarebbe comprensibile che a costui non si assicurino, in sede di impugnazione, le medesime condizioni della difesa articolata nel precedente grado».

Ciò viene spiegato sottolineando «l'implicazione» derivante dalla chiamata in causa di un terzo in garanzia che costituisce l'estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo sicché quel rapporto diventa da decidere nel contraddittorio, oltre che delle parti di esso, del terzo; di modo che si realizza sempre in tal senso un litisconsorzio necessario tra i tre soggetti.

Secondo questa condivisibile ricostruzione « (...) la natura litisconsortile necessaria del giudizio insorta sul piano processuale per effetto della chiamata meramente estensiva della legittimazione al garante, impone all'unico soccombente riguardo al modo di essere del rapporto principale, cioè all'attore originario (pretendente), di impugnare anche nei confronti del garante, perché costui era divenuto parte legittimata a contraddire su quel rapporto per effetto della chiamata e l'estensione della legittimazione non può essere sciolta. Il



rapporto nel processo era divenuto trilatero. Se si vuole si può aggiungere che, essendo stata la chiamata del terzo garante in definitiva espressione di una modalità dell'esercizio del diritto di difesa del garantito, non sarebbe comprensibile che a costui non si assicurino, in sede di impugnazione, le medesime condizioni della difesa articolata nel precedente grado» (Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015, in motivazione, punto 14.1).

Pertanto, sul significato attribuito alla chiamata di terzo, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, in ogni caso, in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, essendo l'effetto della chiamata quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante e, quindi, derivandone che la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l'attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante; la relazione fra le cause è di inscindibilità per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall'impugnazione dell'attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l'art. 331 c.p.c..

Nello stesso solco, è stato ancora ribadito che l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante (cfr. Cass. 31.10.2017, n. 25822).

Va notato infine che detta relazione di inscindibilità, manifestandosi quale estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo, prescinde ed è, del tutto indipendente, dal contegno processuale delle parti sia nel caso in cui l'attore non abbia spiegato alcuna domanda nei confronti del chiamato in garanzia sia nel caso in cui lo stesso garante chiamato in causa, contumace in prime cure, non abbia contestato la fondatezza della domanda principale processuale (come accaduto nel caso di specie) e venga vocato nel giudizio di impugnazione dall'attore soccombente assieme al responsabile.

4. Dalla riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione, con assorbimento del secondo motivo inerente il merito.



5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, rinviando alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione e per la decisione di merito; Il giudice del rinvio provvederà, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c., anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e per l'effetto cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 20 dicembre 2021


Il Consigliere est.

Irene Ambrosi



IL PRESIDENTE

Giacomo Travaglini



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi **21 MAR 2022**

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

